Sent. n. 86/2026 pubbl. il 23/10/2026
Cron. n. : 1310/2026
Rep. n. 101/2026 del 23/10/2026

105/26 p.u.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
55/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Francesca Arrigoni Giudice

dott. Giorgio Buda Giudice

nel giudizio n. 105/26 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da **CODOGNOLA PAOLO** (C.F.: CDGPLA63H17C059U) con l'assistenza dell'OCCC dott. Marco Bianchi;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.

- letto il ricorso n. 105/26 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto in data 14-9-2026 da Codognola Paolo ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Mantova;

- osservato che l'istante ha presentato altra domanda di accesso alla liquidazione controllata con ricorso n. 92/26 che è stato rigettato in data 3-9-2026 e che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;

- ritenuto che non sia preclusa la riproposizione del ricorso e che l'istante ha rinunciato alla impugnazione della decisione di rigetto sopra menzionata;

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

- esaminata la documentazione allegata;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Modena 12-8-2024; Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022; con riguardo alla dichiarazione di fallimento vedasi Cass. 18-8-2017 n. 20187);
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI essendo stato titolare di impresa individuale cancellata a far data dal 2011 ed avendo prestato attività come lavoratore dipendente dal 2020 sino al pensionamento avvenuto nel 2025 come risulta dalla documentazione in atti;
- osservato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata alle pag. 7 e segg. del ricorso nonché nella relazione redatta dal gestore della crisi, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che spetti al Giudice Delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui l'istante è titolare sia necessaria per il suo mantenimento e, quindi, esclusa dalla liquidazione rilevando che il ricorrente ha dichiarato di poter mettere a disposizione la somma di € 250,00 mensili e ciò anche in virtù della messa a disposizione a titolo di liberalità della somma di € 5.000,00 da parte del figlio nonché dell'impegno alla riduzione dell'assegno divorzile assunto dalla moglie, impegni entrambi condizionati alla ammissione del ricorrente alla procedura di liquidazione controllata e da considerarsi seri;
- ritenuto che l'automezzo di proprietà dell'istante è compreso nel patrimonio da liquidare non rientrando tra i beni esclusi ai sensi dell'art. 268 CCI, salva eventuale autorizzazione all'uso temporaneo da richiedersi al G.D. ovvero rinuncia all'acquisizione se antieconomica da richiedersi da parte del liquidatore;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;

- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;

- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **CODOGNOLA PAOLO** (nato a Castelbelforte il 17-6-1963 e domiciliato a San Giorgio Bigarello, via Italo Calvino n. 28 int. 2; C.F.: CDGPLA63H17C059U);

- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;

- nomina liquidatore il dott. Marco Bianchi (C.F.: BNCMRC74C18E897F) con studio in Mantova;

- dispone che il liquidatore:

a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;

b) provveda alla formazione dello stato passivo;

c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI verificando (analizzando gli estratti dei conti correnti, le visure immobiliari e ogni altro atto o documento) se siano stati compiuti nel quinquennio antecedente atti dispositivi in frode ai creditori, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;

d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;

f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;

g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova;

h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i pubblici registri ove il debitore sia proprietario di beni immobili o mobili registrati.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.

Mantova, 22 ottobre 2026.

Il Presidente Est.

dott. Mauro P. Bernardi

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645